

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2012, n. 26-4851

**ASL VC e ASL NO, AO S. Croce e Carle di Cuneo, AOU Maggiore della Carita' di Novara e AOU San Luigi di Orbassano. Art. 19, comma 2, d.lgs. 123/2011. Nomina in via straordinaria dei Collegi sindacali.**

A relazione dell'Assessore Monferino:

L'articolo 3, comma 1 *quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché l'art. 4, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, prevedono il Collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali.

Ai sensi dell'articolo 3 *ter*, comma 3, del citato D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e Finanze), uno dal Ministro della Sanità (ora Ministro della Salute) ed uno dalla Conferenza dei sindaci di riferimento territoriale.

L'art. 7, comma 2, lettera e) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, prescrive inoltre che, per le aziende sanitarie locali e per le aziende ospedaliere eventualmente insistenti sul territorio di competenza, un componente del Collegio sindacale sia designato dalla Conferenza dei sindaci di riferimento territoriale, mentre per le aziende sanitarie torinesi la competenza è rimessa, ai sensi del successivo comma 3 art. cit., alla Conferenza dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere-universitarie è composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Regione, uno dal Ministro del Tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e Finanze), uno dal Ministro della Sanità (ora Ministro della Salute), uno dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno dall'Università di riferimento territoriale.

Con DGR n. 29-4694 dell' 8.10.2012 si è reso necessario, attesa la mancata formulazione delle designazioni di competenza da parte del Ministero della Salute, provvedere alla costituzione in via straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. lgs. 123/2011, dei Collegi sindacali delle ASL VCO e CN2, per i quali risultava ormai decorso anche il termine, pari a quarantacinque giorni, previsto per la proroga degli organi non ricostituiti entro il termine di naturale scadenza dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, inerente la disciplina della proroga degli organi amministrativi, e recentemente confermato dallo stesso citato art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Nel precisare che le funzioni dei Collegi straordinari sarebbero cessate allorché i Direttori generali delle ASL VCO e CN2, acquisite le designazioni necessarie da parte del competente Ministero della Salute, avrebbero provveduto con proprio provvedimento alla nomina dei Collegi sindacali ordinari, nella stessa deliberazione si è fatta altresì riserva di provvedere, con successivi atti deliberativi, alla nomina in via straordinaria degli ulteriori Collegi sindacali per i quali non risultassero eventualmente acquisite, alla scadenza del termine, di quarantacinque giorni, di cui all'art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011 cit., le necessarie designazioni da parte dei Ministeri competenti.

Quanto sopra premesso, si deve ora rilevare come anche nei confronti dei Collegi sindacali delle aziende sanitarie locali VC e NO, dell'AO SS. Croce e Carle di Cuneo, nonché delle AOU Maggiore della Carità di Novara e San Luigi Gonzaga di Orbassano, risulti ormai decorso il termine, successivo alla scadenza naturale degli organi, di quarantacinque giorni nel quale come si è detto si sostanzia, ai sensi della normativa sopra richiamata, il regime di proroga degli stessi.

I Ministeri interessati alle designazioni, vale a dire quello della Salute ed il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nonostante le ripetute richieste formulate dalla Direzione Sanità e richiamate nella precedente, citata DGR n. 29-4694 dell'8.10.2012, non hanno sinora fornito, anche in occasione dei ripetuti contatti assunti per le vie brevi dai competenti uffici della Direzione Sanità, indicazioni certe in ordine ai tempi ancora necessari all'espressione delle designazioni in esame.

Posto quanto sopra, ai sensi del richiamato art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011, il relatore propone alla Giunta regionale di provvedere alla nomina, in via straordinaria, dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie locali VC e NO, dell'AO SS. Croce e Carle di Cuneo, delle AOU Maggiore della Carità di Novara e San Luigi Gonzaga di Orbassano per i quali risulta ormai interamente decorso il termine di quarantacinque giorni di cui allo stesso comma 2, individuando, quali componenti di ciascun Collegio, i soggetti riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, intitolato "Nomina in via straordinaria di Collegi sindacali di Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si da atto che in seno ai Collegi straordinari così costituiti è assicurata la presenza di un componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 13, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e all'art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Della presente deliberazione dovrà essere fornita tempestiva comunicazione ai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali VC e NO, dell'AO SS. Croce e Carle di Cuneo, nonché delle AOU Maggiore della Carità di Novara e San Luigi Gonzaga di Orbassano, affinché i medesimi possano procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione dei Collegi straordinari ed al loro insediamento.

Ai componenti dei Collegi sindacali straordinari spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti dei Collegi sindacali aziendali, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura di cui all'art. 3, comma 13, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

I Collegi sindacali straordinari cesseranno le proprie funzioni allorché, acquisite le designazioni necessarie da parte dei competenti Ministeri della Salute e dell'Istruzione, Università e Ricerca, i Direttori generali delle Aziende sanitarie interessate provvederanno con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina dei Collegi sindacali ordinari, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della l.r. n. 10/1995.

Dell'avvenuta costituzione dei Collegi sindacali ordinari verrà, come di consueto, fornita tempestiva comunicazione alla Direzione Sanità.

Si fa riserva di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla nomina in via straordinaria del Collegio sindacale dell'ASL BI qualora non risultasse eventualmente acquisita, alla scadenza del termine, di quarantacinque giorni, di cui all'art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011, la necessaria designazione da parte del competente Ministero della Salute.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie interessate.

La Giunta regionale, visti:

il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 recante ad oggetto "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali";

il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 recante ad oggetto "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante ad oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la l.r. 4 luglio 2005, n. 7 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., recante ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali";

la l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. recante ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";

la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i. recante ad oggetto "Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale";

la DGR n. 1 – 2247 del 27 giugno 2011;

la DGR n. 30 - 4552 del 10 settembre 2012;

la DGR n. 29-4694 dell' 8.10.2012;

condividendo le argomentazioni del relatore, a voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di nominare in via straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011, i Collegi sindacali delle Aziende sanitarie locali VC e NO, dell'AO SS. Croce e Carle di Cuneo, delle AOU Maggiore della Carità di Novara e San Luigi Gonzaga di Orbassano, per i quali risulta ormai interamente decorso il termine di proroga, pari a quarantacinque giorni, di cui allo stesso comma, individuando, quali componenti di ciascun Collegio, i soggetti riportati nell'Allegato A alla presente

deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, e intitolato “Nomina in via straordinaria di Collegi sindacali di Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011”;

- di dare atto che in seno ai Collegi straordinari così costituiti è assicurata la presenza di un componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed all’art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
- di disporre che la presente deliberazione venga tempestivamente comunicata ai Direttori generali delle aziende sanitarie locali VC e NO, dell’AO SS. Croce e Carle di Cuneo, delle AOU Maggiore della Carità di Novara e San Luigi Gonzaga di Orbassano, affinché i medesimi possano procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione dei Collegi straordinari ed al loro insediamento;
- di dare atto che ai componenti dei Collegi sindacali straordinari spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti dei Collegi sindacali aziendali, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell’incarico, nella misura di cui all’art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all’art. 61, comma 14, del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
- di dare altresì atto che i Collegi sindacali straordinari cesseranno le proprie funzioni allorché, acquisite le designazioni necessarie da parte dei competenti Ministeri della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca, i Direttori generali delle Aziende sanitarie interessate provvederanno con proprio provvedimento, verificata l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina dei Collegi sindacali ordinari, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della l.r. n. 10/1995;
- di riservarsi di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla nomina in via straordinaria del Collegio sindacale dell’ASL BI qualora non risultasse eventualmente acquisita, alla scadenza del termine, di quarantacinque giorni, di cui all’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011, la necessaria designazione da parte del competente Ministero della Salute;
- di dare infine atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie interessate.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A) "Nomina in via straordinaria di Collegi sindacali di Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011"

AZIENDA SANITARIA REGIONALE	NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA
ASL VC	BIOLE' FRANCESCO	omissis
	MARGARA FABIO	omissis
	MARCHIONNI MAURO	omissis
ASL NO	SANTAGOSTINO ROBERTO	omissis
	ANDRETTA DANIELE	omissis
	PETROCELLI MICHELE	omissis
AO SANTA CROCE e CARLE di Cuneo	CIGNA LORENZO	omissis
	DEBERNARDI PAOLO	omissis
	CHIZZINI ROSARIA	omissis
AOU MAGGIORE DELLA CARITA' di Novara	RAGAZZONI DI SANT'ODORICO RICCARDO	omissis
	MAGGI DAVIDE	omissis
	SUTERA ROSA MARIA	omissis
AOU S. LUIGI di Orbassano	RIPA RAFFAELE	omissis
	BUCHI GIACOMO	omissis
	DI GIANVITO DANIELA	omissis